



Ministero della Salute

Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane
del Servizio Sanitario Nazionale
Uff. 3 – Segreteria CCEPS

***Commissione Centrale
per gli Esercenti le Professioni
Sanitarie***

MASSIMARIO 2015

A cura di Maria Teresa Camera e Roberto Dati

SOMMARIO

- I Albi professionali
- II Disciplina
- III Ricorsi alla Commissione Centrale

Indice

I – ALBI PROFESSIONALI

CANCELLAZIONE	
Dichiarazione mendace - decadenza dai benefici conseguiti	1
Morosità - atto dovuto	2
Reiscrizione - effetti <i>ex nunc</i>	3
Requisito della “buona condotta” - fatti e circostanze taciute	4
DINIEGO DI ISCRIZIONE	
Condizioni che importino radiazione dall’Albo	5

II – DISCIPLINA

COLLEGIO GIUDICANTE	
Astensione del giudice disciplinare	6
Commissioni previste dalla legge n. 409/1985	7-10
Diversa indicazione di un componente	11
COLLEGIO GIUDICANTE	
Astensione del giudice disciplinare	6
Commissioni previste dalla legge n. 409/1985	7-10
Diversa indicazione di un componente	11
MANCANZE DISCIPLINARI NEL SERVIZIO PUBBLICO	
Condizioni di sicurezza dei pazienti	12
Dichiarazione mendace ai fini dell’assunzione di incarico	13
Infrazione in orario di servizio	14
Potestà disciplinare nei confronti di sanitario pubblico dipendente	15
Rapporti tra colleghi / uso di dati personali sensibili	16
Rifiuto di visita domiciliare	17
Rilascio di certificati falsi	18
MANCANZE DISCIPLINARI NELLA LIBERA PROFESSIONE	
Consenso informato	19
Dolo specifico	20-22
Esercizio abusivo	23-28
Mancata vigilanza	29-30
Negligenza e imperizia	31
Obblighi di collaborazione con Ordine/Collegio	32
MANCANZE DISCIPLINARI / FARMACISTI	
Normativa in materia di preparazioni magistrali estemporanee - <i>ignorantia legis non excusat</i>	33
MANCANZE DISCIPLINARI / PUBBLICITÀ SANITARIA	
Criteri di trasparenza, veridicità e correttezza - residuo potere di controllo	34
Errore scusabile	35
Direttore sanitario – responsabilità	36-37
MANCANZE DISCIPLINARI / VETERINARI	
Circostanze attenuanti	38
Equa remunerazione dell’attività svolta	39
Prescrizione frettolosa e imprecisa	40
PRESCRIZIONE	41-42
PROCEDIMENTO	

Audizione preliminare	43-44
Contestazione degli addebiti	45-50
Diritto di difesa	51-56
Escussione di testi	57-59
Normativa applicabile	60
Principio del <i>ne bis in idem</i>	61-64

PROVVEDIMENTO

Comunicazione del solo dispositivo	65
Difetto di motivazione	66-73
Notifica del provvedimento sanzionatorio	74
Riscontri fattuali o probatori	75-78
Riscontri fattuali o probatori - riprese video	79-80

RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E ALTRI PROCEDIMENTI

Giudicato penale - valutazione sotto il profilo deontologico	81-86
Patteggiamento	87
Sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito penale	88

SANZIONI

Automatismo (divieto di) – radiazione	89
Congruità	90
Differenza tra provvedimento sanzionatorio e misure penali	91-92
Legge n. 175/1992	93
Principio di proporzionalità	94

III – RICORSI ALLA COMMISSIONE CENTRALE

Composizione del collegio	95
Improcedibilità per cessata materia del contendere	96
Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse	97
Irricevibilità	98-99
Limiti della giurisdizione della Commissione Centrale	100
Ricorso per revocazione	101
Sospensiva ex art. 373 c.p.c.	102

=====

I – ALBI PROFESSIONALI

CANCELLAZIONE

Dichiarazione mendace - decadenza dai benefici conseguiti

1. Secondo quanto sostenuto da concorde giurisprudenza (Cass., sez. V, sentenza n. 2447 del 27 aprile 2012), “la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando tale disposizione alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedano di detta non veridicità. Inoltre, l’art. 75, comma uno, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 prescinde, per la sua applicazione, dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della non veridicità, rispetto al quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante”. Quindi, rispetto alla non menzione nel casellario giudiziale, il sanitario è tenuto in ogni caso a segnalare, al momento dell’iscrizione all’Albo, la sussistenza di precedenti penali, rilevando, questa, non su un piano meramente formale (corrispondente alla non menzione nel casellario giudiziale), bensì sotto il profilo contenutistico dell’assenza di condanne, tanto più in quanto consistenti nell’accertamento della responsabilità penale specificamente connessa all’espletamento dell’attività professionale (esercizio abusivo).

È pertanto legittimo il provvedimento di cancellazione quando il sanitario abbia oggettivamente affermato il falso nella dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, che accompagnava la sua domanda di iscrizione all’Albo degli odontoiatri, attestando di non avere riportato condanne, confidando sulle risultanze di un certificato che avrebbe dovuto metterlo in condizione di una più approfondita verifica del suo stato proprio per il precedente penale di cui era ben a conoscenza.

Inoltre, stante l’incontestata natura di enti pubblici non economici degli Ordini e dei Collegi professionali, inclusi tra le pubbliche amministrazioni, giusta la previsione dell’art. 1, comma 2, d. lgs. n. 29/1993, poi trasfuso nel d. lgs. n. 165/2001 (si veda, sul punto, Cass. civ., sez. I, 14 ottobre 2011, n. 21226), la condotta del sanitario è censurabile in quanto, da un lato, le dichiarazioni sostitutive, attestanti stati e qualità personali, ex art. 46 DPR n. 445/2000, “sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”, d’altro canto, l’atto nel quale tali dichiarazioni sono trasfuse è destinato a provare la verità dei fatti attestati e a produrre specifici effetti, consistenti nell’ammissione dell’interessato all’Albo, condizionata al requisito di non avere riportato condanne penali (si vedano, in proposito, Cass., sez. II, 12 gennaio 2012, n. 4970, rv. 251815; Cass., sez. V, 7 marzo 2008, n. 13556, rv. 239827; Cass., sez. V pen., 24 novembre 2014, n. 48681) (n. 28 del 2 febbraio 2015).

Morosità - atto dovuto

2. Come affermato dalla Commissione Centrale in precedenti occasioni (ad es., CCEPS n. 94 dell’11 maggio 2009), la disposizione di cui all’art. 11 del d.lgs. C.p.S. n. 233/1946, che prevede che la cancellazione non possa essere pronunciata senza aver previamente sentito l’interessato, è correttamente applicata quando il provvedimento di cancellazione, adottato per morosità del sanitario, sia da considerarsi quale atto dovuto e non discrezionale, giustificandosi in tali casi finanche il superamento delle previsioni di cui all’art. 7 legge n. 241/1990 (n. 17 del 23 marzo 2015).

Reiscrizione - effetti *ex nunc*

3. È infondata la doglianza per cui l’intervenuta sanatoria della situazione illecita in cui versava il ricorrente avrebbe dovuto implicare la rimozione *ex tunc*, invece che *ex nunc*, degli effetti

conseguiti al mancato pagamento del canone d'iscrizione all'Albo, ivi compresa l'attribuzione di un nuovo numero di posizione. Infatti, diversamente da quanto accade con la sospensione dall'Albo – per la quale si rimane iscritti all'Albo e permangono pertanto tutti gli obblighi previsti dalla legge, incluso il pagamento del contributo annuo di iscrizione, l'osservanza del codice di condotta, l'assicurazione obbligatoria, la formazione continua, etc. – la cancellazione ai sensi dell'art. 11 DPR 221/1950 è equiparabile a una nuova iscrizione. Pertanto, il provvedimento di reinscrizione ha efficacia *ex nunc* proprio in quanto il provvedimento di cancellazione interrompe, e non sospende, il rapporto giuridico intercorrente con l'Ordine. Ciò anche allo scopo di individuare con certezza le ipotesi di responsabilità correlate all'esercizio abusivo della professione e di altri fatti penalmente rilevanti, sollevando l'Ordine da ogni responsabilità.

Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione ha revocato in dubbio la legittimità delle iscrizioni con effetto retroattivo disposte dagli Ordini. Sulla scorta di tale orientamento giurisprudenziale, la FNOMCeO, con proprie comunicazioni nn. 21 del 2012 e 55 del 2013, ha invitato gli Ordini provinciali a disporre, nel caso di cancellazione per morosità, la reinscrizione all'Albo con soluzione di continuità posto che, in sede di reinscrizione *ex art. 11 DPR n. 221*, il sanitario deve riproporre una nuova domanda e relativa documentazione, tanto che gli viene attribuito un nuovo numero di iscrizione con una nuova data (*n. 17 del 23 marzo 2015*).

Requisito della “buona condotta” - fatti e circostanze taciute

4. È legittima la delibera di cancellazione dall'Albo per carenza dei requisiti necessari al momento dell'iscrizione, e in particolare per carenza del requisito della buona condotta, previsto dall'art. 9 del d.lgs. C.p.S. n. 233/1946. Ciò laddove i fatti e le circostanze relative alla condanna riportata siano state taciute dal sanitario in violazione dell'art. 64 C.d.; conseguentemente, le iscrizioni erano avvenute anche in base all'errata rappresentazione della realtà, posto che nel certificato del casellario giudiziale prodotto dall'interessato risultava la dicitura “nulla”, mentre la domanda di iscrizione presentata conteneva la autocertificazione “di non aver riportato condanne penali”.

Quindi, il Consiglio dell'Ordine può compiutamente ed esaustivamente vagliare il requisito della buona condotta, rilevando “la mancata stabilizzazione della condotta” del sanitario in relazione alla reiterazione dell'esercizio abusivo della professione, per il quale aveva precedentemente patteggiato la pena in sede penale, ed alla particolare gravità dei fatti addebitati, ampiamente motivata nella deliberazione e agevolmente individuabile quale presupposto imprescindibile per il mantenimento dell'iscrizione nell'Albo. È chiaro, infatti, che il concetto di onestà nell'esercizio dell'attività professionale è da intendersi, in questa sede, in termini di correttezza e veridicità rispetto alle dichiarazioni rese.

L'esistenza di pendenze penali a proprio carico determina certamente una lesione al decoro dell'esercizio della professione (oltre che al decoro personale), per l'intrinseco disvalore che è correlato a tale attestazione riferita ad un soggetto appartenente ad un Ordine professionale, impegnato nel difendere il prestigio e il valore della relativa categoria (*n. 28 del 2 febbraio 2015*).

DINIEGO DI ISCRIZIONE

Condizioni che importino radiazione dall'Albo

5. È infondato il gravame con cui il ricorrente lamenta che l'Ordine, nel respingere la sua domanda di iscrizione all'Albo, non ha tenuto in alcuna considerazione il suo percorso rieducativo, la sua condotta irreprensibile e le pronunce del Tribunale di sorveglianza che lo ha affidato ai servizi sociali come pena alternativa al carcere, negandogli l'iscrizione per un mero dato oggettivo quale la durata minima e massima della pena prevista per il tipo di reato commesso. Ciò laddove la

decisione dell'Ordine poggia sul combinato disposto degli artt. 6 (“Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che si trovano in una delle condizioni che, ai sensi degli artt. 42 ... importino radiazione dall'Albo”) e 42 (“La condanna per ... ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa di diritto la radiazione dall'Albo”) del DPR n. 221/1950, essendo i reati per i quali sussiste giudicato penale nei confronti del sanitario puniti con la reclusione superiore nel minimo ai due anni e nel massimo a cinque. Peraltro, anche se fosse applicabile la previsione normativa di cui di cui all'art. 50 del DPR n. 221/1950 (“Il sanitario radiato dall'Albo può essere iscritto, purché siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta. Sulla istanza di reinscrizione provvede il Consiglio con la osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni”), occorre aver acquisito agli atti il prescritto provvedimento di riabilitazione (*n. 29 del 2 febbraio 2015*).

II – DISCIPLINA

COLLEGIO GIUDICANTE

Astensione del giudice disciplinare

6. È fondato il gravame con il quale si deduce la mancata astensione dei componenti del collegio giudicante, in quanto sia composto dalle stesse persone fisiche che costituiscono una sezione provinciale della Associazione Nazionale Dentisti Italiani - ANDI, da cui sia promanata la segnalazione posta a base del procedimento disciplinare.

Infatti, allorché uno o più componenti dell'organo di disciplina risultino essere altresì gli autori dell'esposto da cui ha tratto origine il procedimento disciplinare nei confronti del sanitario, e – pur in presenza dell'eccezione sollevata dal ricorrente nel corso del procedimento circa la correttezza della composizione del collegio giudicante – non abbiano ritenuto di astenersi dal partecipare al giudizio, il provvedimento disciplinare conclusivo è illegittimo per mancanza del requisito di imparzialità dell'organo giudicante e va quindi annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti del medesimo Ordine in diversa composizione (n. 41 del 2 febbraio 2015).

Commissioni previste dalla legge n. 409/1985

7. È infondato il motivo di ricorso con il quale si deduce incompetenza funzionale *ratione materiae* delle commissioni medica e odontoiatrica nel caso di sanitario avente la c.d. doppia iscrizione all'Albo. Al riguardo, va osservato che, se ogni Ordine ha il potere-dovere di vigilare sulla attività dei propri iscritti, ivi compresi quelli titolari di doppia iscrizione, il mantenimento della propria autonomia decisionale è riferito agli aspetti deontologici che vengono specificamente in rilievo ciascuno per il proprio ambito di competenza. In altre parole, ciascun ente professionale deve decidere seguendo e dando dimostrazione di avere adottato un proprio autonomo convincimento nella decisione finale da adottare, non limitandosi pedissequamente ad aderire alle convinzioni di un altro organo professionale quando il soggetto incolpato e il fatto oggetto del giudizio siano gli stessi. Diversamente opinando il secondo giudizio disciplinare, tenuto conto che la doppia iscrizione postula una duplice potestà disciplinare, correrebbe il rischio di diventare una odiosa e banale duplicazione del primo. Correttamente, quindi, la commissione di disciplina irroga la sanzione proprio in relazione ai fatti contestati al ricorrente (consistenti nel non aver impedito, per mancata o scarsa vigilanza, l'esercizio abusivo della professione). Pertanto, a prescindere dalla materia, e cioè se si tratta di una mancanza commessa nell'esercizio dell'attività di odontoiatra o in quella di medico, l'Ordine deve sanzionare una condotta che ha rilevanza a prescindere dall'ambito nel quale essa si ingenera (n. 9 del 10 marzo 2014 / 23 marzo 2015).

8. Il professionista titolare della c.d. doppia iscrizione (medico chirurgo e odontoiatra) non può lamentare l'eccessiva gravosità della sanzione che, se sommata a quella irrogata dalla commissione odontoiatrica, risulta superiore al massimo edittale di mesi sei previsto all'art. 40 del DPR 221/1950. Ciò in considerazione del carattere autonomo e distinto delle due distinte azioni disciplinari (n. 9 del 10 marzo 2014 / 23 marzo 2015).

9. È infondato il motivo di ricorso relativo all'incompetenza assoluta della commissione odontoiatri a decidere su un medico non iscritto all'Albo degli odontoiatri se in sede di controdeduzioni, l'Ordine ha chiarito che, a causa di un refuso di stampa, la deliberazione allegata alla comunicazione di sospensione, che correttamente si riferisce all'Albo dei medici chirurghi, riporta erroneamente il riferimento all'Albo degli odontoiatri (n. 14 del 23 marzo 2015).

10. È infondata l'eccezione di incompetenza della commissione odontoiatri della FNOMCeO laddove i fatti oggetto del procedimento disciplinare siano stati accertati in data antecedente alle dimissioni dell'inquisito dalla carica di presidente della commissione provinciale, e tanto basta a radicare la competenza dell'organo di disciplina nazionale. È altresì da rilevare che l'interesse a eccepire l'eventuale incompetenza va correttamente opposto in una fase antecedente del procedimento. In base alla sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione 15 dicembre 2008, n. 29294, anche l'atto di apertura del procedimento disciplinare può essere impugnato dinanzi alla Commissione Centrale. Detta pronuncia modifica un precedente orientamento giurisprudenziale sulla base delle modifiche apportate all'art. 111 Cost. in tema di giusto processo. La Suprema Corte (sentenza sez. III Civ., 15 gennaio 2003, n. 478) fa riferimento agli orientamenti della Corte Europea dei diritti dell'uomo e dalla giurisprudenza nazionale con riferimento alla legge n. 89/2001 (c.d. "legge Pinto"), in base ai quali ogni processo, sia esso civile, penale o amministrativo, costituisce di per sé fonte di pregiudizio (*n. 42 del 2 febbraio 2015*).

Diversa indicazione di un componente

11. È infondato il gravame con cui si lamenta la presenza nel collegio giudicante di un componente diverso da quello indicato nella documentazione agli atti, qualora tale affermazione risulti sprovvista di supporto probatorio; a fronte di ciò, non si può che rimettere a quanto sostenuto dall'Ordine resistente nelle proprie controdeduzioni, rammentando che le attestazioni contenute negli atti pubblici fanno fede fino a querela di falso (*n. 27 del 2 febbraio 2015*).

MANCANZE DISCIPLINARI NEL SERVIZIO PUBBLICO

Condizioni di sicurezza dei pazienti

12. È legittima la sanzione irrogata alla sanitaria per l'accertata e documentata violazione dell'art. 186 del Codice della Strada ("guida sotto l'influenza dell'alcool"), atteso che tale condotta è suscettibile di far venire meno le condizioni di sicurezza che devono essere garantite ai pazienti. Ciò non solo in quanto l'interessata abbia abbandonato il servizio senza prima segnalarlo ma, una volta rientrata al lavoro, non sia stata in grado di svolgere i propri compiti con "impegno e competenza professionali", come invece prescritto dall'art. 21 del Codice di deontologia medica (*n. 12 del 23 marzo 2015*).

Dichiarazione mendace ai fini dell'assunzione di incarico

13. La sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi sei, irrogata dall'Ordine, è da ritenersi congrua e commisurata all'infrazione posta in essere, con riferimento al disvalore arrecato dal comportamento della sanitaria, che ha reso una dichiarazione mendace ai fini dell'assunzione di un incarico pubblico, nonché rispetto al comportamento scorretto nei confronti dei colleghi che avrebbero potenzialmente ricoperto l'incarico professionale presso la ASL (*n. 8 del 10 marzo 2014 / 23 marzo 2015*).

Infrazione in orario di servizio

14. È indubbia la violazione dell'art. 1 C.d.m. e il nocumento arrecato al decoro e alla dignità professionali, se i fatti – gravi – sono stati accertati dalla Polizia stradale e si sono verificati in orario di servizio (*n. 12 del 23 marzo 2015*).

Potestà disciplinare nei confronti di sanitario pubblico dipendente

15. La violazione dell'art. 68 C.d.m., per trovarsi l'interessato in condizioni tali da non poter assicurare il servizio di continuità assistenziale, ben può giustificare la potestà disciplinare dell'Ordine nei confronti di un sanitario legato a una Azienda ASL da rapporto di impiego o su base convenzionale (*n. 12 del 23 marzo 2015*).

Rapporti tra colleghi / uso di dati personali sensibili

16. Correttamente l'organo di disciplina sanziona, sia pure con la lieve misura della censura, l'accertata violazione dei principi di riservatezza e del trattamento di dati sensibili effettuata dalla sanitaria che risulti aver indicato, nella relazione di dimissione di un paziente, quale compagna del paziente stesso un medico psichiatra operante nella medesima struttura ospedaliera, specificandone il nominativo, poiché tale condotta rappresenta una violazione del principio di correttezza nei rapporti tra colleghi. Infatti, è bensì vero che il medico deve uniformare la propria condotta alla necessità di riportare sulla documentazione clinica del paziente ogni informazione ritenuta utile per le cure da erogare allo stesso, sia in corso che successivo; tuttavia, detto *modus operandi* deve essere inquadrato nel contesto specifico in cui si è verificato: appare innegabile che la descritta condotta sia potenzialmente lesiva nei confronti della collega, soprattutto se posta in essere nell'ambito di una controversia tra colleghi, in relazione alla quale l'Ordine aveva già aperto un procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione della censura (*n. 31 dell'11 maggio 2015*).

Rifiuto di visita domiciliare

17. La colpevolezza della ricorrente è dimostrata in modo inequivocabile da un comportamento contrario alle norme deontologiche, quale il rifiuto di effettuare una visita domiciliare e gli insulti e le minacce ad una collega, accompagnato dal riconoscimento seppure parziale della propria responsabilità (*n. 34 dell'11 maggio 2015*).

Rilascio di certificati falsi

18. È infondato il motivo di ricorso avverso la sanzione irrogata dall'organo di disciplina che abbia accertato il rilascio da parte dell'incolpato di certificati medici falsi in pendenza di un procedimento di concessione della detenzione domiciliare a un detenuto (*n. 38 dell'11 maggio 2015*).

MANCANZE DISCIPLINARI NELLA LIBERA PROFESSIONE

Consenso informato

19. È priva di pregio la doglianza del ricorrente concernente la carenza di potere dell'Ordine o Collegio a rilevare autonomamente l'infrazione disciplinare della mancanza del consenso informato, in assenza di specifica menzione nella segnalazione del paziente, dal momento che detti enti sono per loro natura preposti alla rilevazione e all'accertamento delle infrazioni disciplinari sulla base della conoscenza di comportamenti idonei ad integrarle, indipendentemente dalle modalità e dai termini della segnalazione pervenuta (*n. 35 dell'11 maggio 2015*).

Dolo specifico

20. È da ritenersi accertata la sussistenza del dolo specifico di cui all'art. 8 L. n. 175/1992, se risulta che il ricorrente ha consentito all'odontotecnico di avere libero accesso allo studio dentistico di cui aveva la responsabilità, così agevolandone l'esercizio abusivo della professione di odontoiatra. Ricorrendo tale circostanza, risulta quindi accertata la volontà del sanitario di commettere l'illecito favoreggiamento, così integrando il requisito di applicabilità del citato art. 8 come statuito dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 834/2007, per cui la figura del dolo specifico richiede che lo scopo ulteriore che l'agente si deve prefiggere è quello di permettere o comunque agevolare l'esercizio abusivo della professione (*nn. 10 e 15 del 23 marzo 2015*).

21. La giurisprudenza è uniforme nell'applicare la previsione di cui all'art. 8 L. n. 175/1992 ovvero la previsione di cui all'art. 67 C.d.m., a seconda che la condotta del sanitario sia dolosa ovvero soltanto colposa. A fronte di episodi di esercizio abusivo, infatti, l'assenza del dolo in capo al direttore sanitario non comporta l'insussistenza dei fatti addebitati, considerato che – come già stabilito in precedenti occasioni dalla CCEPS (*ex multis*, n. 62 del 6 dicembre 2010) – “l'inosservanza delle norme deontologiche dovuta anche solo a colpa dà sempre luogo a responsabilità disciplinare” (*n. 11 del 23 marzo 2015*).

22. È infondato il gravame con il quale si contesta l'entità della pena inflitta ove sia emersa l'esistenza di una condotta dolosa, quale elemento necessario e sufficiente per ritenere sussistente la responsabilità disciplinare del sanitario e l'entità della sanzione irrogata. L'accertamento dell'elemento soggettivo giustifica l'applicazione dell'art. 8, comma uno, della legge n. 175/1992, in luogo della sanzione più lieve prevista dall'art. 40 DPR n. 221/1950, della interdizione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore ad anni uno per l'illecito di favoreggiamento dell'esercizio abusivo della professione da parte di persona non abilitata (*n. 42 del 2 febbraio 2015*).

Esercizio abusivo

23. La circostanza che l'addebito contestato si riferisce ad una condotta omissiva non influisce sulla affermazione di responsabilità del sanitario in base all'art. 67 del Codice di deontologia medica, ai sensi del quale il direttore di una struttura sanitaria risponde di *culpa in vigilando* laddove non sia stato in grado di impedire la presenza di un soggetto estraneo e non abilitato all'esercizio della professione nei locali dell'ambulatorio al quale egli era preposto, per di più in un giorno di chiusura dello stesso (*n. 9 del 10 marzo 2014 / 23 marzo 2015*).

24. Costituisce illecito disciplinare non impedire colposamente l'esercizio abusivo della professione da parte dell'odontotecnico operante nello studio polispecialistico di cui il sanitario sia titolare (*n. 10 del 23 marzo 2015*).

25. Le censure relative all'applicazione dell'art. 67 del Codice di deontologia medica sono prive di pregio se, dalla documentazione agli atti, risulta che il ricorrente non ha adottato misure atte a preservare e separare il proprio ambito lavorativo da quello dell'odontotecnico (*n. 10 del 23 marzo 2015*).

26. È infondato il gravame con il quale – nel sostenere che l'art. 67 C.d.m., concernente “Esercizio abusivo della professione e prestanomismo”, descrive una fattispecie dolosa e non colposa – si afferma che non sarebbe possibile denunciare all'Ordine l'odontotecnico, aggiungendo, tra l'altro,

che addetto alla gestione dello studio era di fatto il collega odontoiatra, nei cui confronti il sanitario ricorrente si era in più occasioni lamentato per le condotte dell'odontotecnico. Il ricorrente avrebbe dovuto diffidare per iscritto l'odontotecnico e segnalarne l'esercizio abusivo al collega sanitario e, a fronte di successivi atti di abusivismo, denunciare l'odontotecnico stesso alla Procura della Repubblica e segnalare all'Ordine non quest'ultimo ma il collega odontoiatra (*n. 11 del 23 marzo 2015*).

27. Destituita di fondamento giuridico è l'idea per cui il direttore sanitario non risponda ai sensi dell'art. 14 del Codice di deontologia medica ("Sicurezza del paziente e prevenzione del rischio"), a fronte di una gestione dello studio di fatto da parte di terzi. Secondo l'uniforme e costante orientamento di questa Commissione Centrale, vanno comunque posti a carico del responsabile sanitario di una struttura i comportamenti abusivi perpetrati dal personale che nella struttura stessa opera (*n. 11 del 23 marzo 2015*).

28. È legittima la sanzione irrogata ove il sanitario abbia ammesso, nel corso dell'audizione, di aver delegato ai suoi dipendenti, non abilitati all'esercizio della professione odontoiatrica, l'effettuazione di prestazioni sanitarie sui suoi pazienti (*nn. 26 e 27 del 2 febbraio 2015*).

Mancata vigilanza

29. Costituisce illecito disciplinare non vigilare affinché nello studio polispecialistico non siano utilizzati farmaci scaduti, nonché consentire lo svolgimento dell'attività professionale in struttura che lo stesso sanitario sappia essere priva della necessaria documentazione amministrativa quale, ad es., la SCIA (*n. 10 del 23 marzo 2015*).

30. Se nel ricorso non vi sono argomenti volti ad escludere la responsabilità del ricorrente per quanto riguarda l'omessa presentazione della necessaria documentazione (quale, ad es., la SCIA) di cui all'art. 69, comma secondo, C.d.m., nonché il rinvenimento nel corso dell'ispezione dei NAS di farmaci scaduti, tali fatti devono ritenersi accertati (*n. 11 del 23 marzo 2015*).

Negligenza e imperizia

31. Va annullato il procedimento che si fonda sull'esposto presentato da un paziente, il quale in sostanza lamentava una certa qual mancanza di sensibilità e di solerzia nel medico, che non avrebbe ottemperato alla richiesta di visita domiciliare, né avrebbe prestato la dovuta attenzione alle richieste telefoniche formulate dal medesimo paziente. L'Ordine ha quindi sanzionato il sanitario, contestandogli di «aver prescritto terapie "off label" senza aver mai visitato il paziente e senza averne mai acquisito direttamente il consenso informato, rifiutandosi espressamente, malgrado le ripetute richieste, di visitare il paziente presso il proprio domicilio». Tuttavia, il provvedimento sembra andare *ultra petita* in quanto ciò che l'esponente ha lamentato non è, come invece appare dalla formulazione dell'addebito, l'avvenuta prescrizione di farmaci *off-label*, ma la mancata effettuazione di visita domiciliare. A tale prestazione, in effetti, non è tenuto il medico libero professionista che non svolga attività in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Inoltre, va rilevato come il sanitario si sia limitato a prescrivere sostanze che, rientrando nella categoria degli integratori nutritivi, non richiedono un consenso informato scritto. Né può ritenersi il comportamento del sanitario stesso improntato a negligenza e imperizia per aver omesso, in presenza di una diagnosi infausta e di sintomi particolarmente severi, di effettuare accertamenti diagnostici e visite specifiche, poiché il quadro clinico del paziente era già piuttosto chiaro e – attesa la purtroppo infausta prognosi che lo caratterizzava – necessitante al più di trattamenti

palliativi. Secondo il consolidato orientamento della CCEPS, infatti, la libertà nell'uso di mezzi diagnostici e dei presidi terapeutici certamente non equivale ad una licenza indiscriminata di sconfinamento nello sperimentalismo, nell'empirismo, nel soggettivismo, ma purtuttavia non può essere compressa in assenza di gravi ragioni (n. 35 dell'11 maggio 2015).

Obblighi di collaborazione con Ordine/Collegio

32. È legittimo il provvedimento sanzionatorio che tenga in considerazione sia la totale assenza di collaborazione del ricorrente, il quale non risulta si sia presentato né all'audizione di fronte al Presidente né a quella di fronte alla commissione, sia la pretestuosità dei fatti scatenanti l'atteggiamento animoso del ricorrente (n. 36 dell'11 maggio 2015).

MANCANZE DISCIPLINARI / FARMACISTI

Normativa in materia di preparazioni magistrali estemporanee - *ignorantia legis non excusat*

33. Non è meritevole di accoglimento il gravame con il quale il sanitario sostenga di avere rispettato in sostanza la normativa vigente in materia di preparazioni magistrali estemporanee, laddove il sanitario stesso abbia invece, per sua stessa ammissione, disatteso le norme in materia perché non conosciute. In applicazione del principio *ignorantia legis non excusat*, detta non conoscenza della normativa vigente è suscettibile di ledere il decoro della categoria medica, che impone ad ogni singolo iscritto di esercitare la professione nella piena consapevolezza delle regole anche giuridiche che la disciplinano.

Né vale invocare pareri ministeriali in base ai quali la produzione industriale estemporanea di un medicinale può essere effettuata sulla base di una prescrizione indirizzata all'industria anziché alle farmacie: i medesimi pareri operano un espresso richiamo ad alcune norme di condotta che il sanitario prescrittore deve scrupolosamente osservare. Ciò che non risulta laddove la farmacista abbia richiesto la produzione di quantitativi elevati di farmaci omeopatici mancando di indicare “nella ricetta le esigenze particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea”, nonché di “trascrivere [...] un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso tale da risalire all'identità del paziente trattato, come previsto dall'art. 5, comma tre, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito nella legge 8 aprile 1998, n. 94 (n. 40 del 2 febbraio 2015).

MANCANZE DISCIPLINARI / PUBBLICITÀ SANITARIA

Criteri di trasparenza, veridicità e correttezza - residuo potere di controllo

34. A seguito delle note modificazioni intervenute nell'ordinamento, gli Ordini e i Collegi, nell'ambito dei procedimenti disciplinari in materia di pubblicità sanitaria, devono attenersi ai principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, circoscrivendo la propria indagine al contenuto del messaggio pubblicitario e ponendolo a confronto con i principi deontologici che sorreggono l'attività medica. Come già affermato dalla Commissione Centrale in analoghe occasioni, è consentito diffondere messaggi informativi contenenti le tariffe delle prestazioni erogate, fermo restando che le caratteristiche economiche di una prestazione non devono costituire l'aspetto esclusivo del messaggio informativo. Inoltre, reclamizzare prestazioni gratuite, purché rese episodicamente, può avere la finalità di fidelizzare il paziente o di richiamare nuova clientela senza per questo assumere una connotazione illecita. Infatti, la c.d. liberalizzazione del sistema pubblicitario *ex art. 2, lett. b)*, della legge n. 248/2006 comporta che – in conformità al principio

comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti una effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato – dalla data di entrata in vigore della predetta normativa sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, “il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'Ordine” (n. 30 dell' 11 maggio 2015).

Errore scusabile

35. Non può essere invocato l'errore scusabile per aver dichiarato in un messaggio pubblicitario di essere in possesso della laurea in odontoiatria quando il sanitario sia, invece, iscritto soltanto all'Albo dei medici chirurghi. A nulla giova affermare l'ignoranza al riguardo, specialmente laddove risulti in capo all'autore della dichiarazione, arbitraria e non veritiera, l'obbligo di vigilare sui contenuti del messaggio pubblicitario. Vero è che, in base anche a precedenti decisioni della CCEPS (n. 53 del 12 novembre 2012), ove risulti che l'incolpato abbia comunque assunto un ruolo non primario nella realizzazione del messaggio pubblicitario, la misura sanzionatoria applicata dall'Ordine può essere attenuata, purché sia raggiunta la prova oggettiva esimente (n. 30 dell'11 maggio 2015).

Direttore sanitario - responsabilità

36. Sulla base della vigente normativa in tema di liberalizzazioni (c.d. “decreto Bersani”) e della sentenza della Cassazione n. 3117 del 9 marzo 2012, correttamente l'Ordine può irrogare la sanzione disciplinare se, attenendosi ai principi enunciati dalla Suprema Corte, abbia circoscritto la propria indagine al contenuto del messaggio pubblicitario in relazione ai principi deontologici, limitandosi alla verifica della veridicità, al principio di responsabilità e di trasparenza. Ciò laddove il ricorrente, nella sua qualità di direttore sanitario, abbia ommesso non solo di indicare il proprio nominativo nel messaggio pubblicitario, ma anche di verificare l'attendibilità e la conformità dello stesso alle disposizioni di legge e a quelle deontologiche. Inoltre, l'entità della misura sanzionatoria – sospensione per mesi due – applicata dall'organo di disciplina è da ritenersi proporzionata alla circostanza che l'incolpato ha assunto un ruolo primario nella realizzazione del messaggio pubblicitario (n. 16 del 23 marzo 2015).

37. La mancata indicazione del nominativo del direttore sanitario in un messaggio pubblicitario costituisce illecito disciplinare. È infondata, in proposito, la tesi del ricorrente secondo la quale il DM 16 settembre 1994, n. 657 non contemplerebbe un obbligo di inserire nelle targhe, insegne o inserzioni, il nome del direttore ma solo gli estremi dell'autorizzazione regionale. Di conseguenza, va confermata la sanzione irrogata ove risulti che il professionista, nella sua qualità di direttore sanitario, abbia ommesso non solo di indicare il proprio nominativo nel messaggio pubblicitario, ma anche di compiere le dovute verifiche circa la conformità dello stesso alle disposizioni di legge e a quelle deontologiche (n. 30 dell'11 maggio 2015).

MANCANZE DISCIPLINARI / VETERINARI

Circostanze attenuanti

38. Può ritenersi equo ridurre l'entità della sanzione disciplinare, richiamando il veterinario a tenere un comportamento più scrupoloso in future, analoghe circostanze, laddove risulti che l'animale non era conosciuto dalla ricorrente, non essendo la proprietaria cliente abituale del suo ambulatorio, e che il gatto era pervenuto alla visita in condizioni di salute già deteriorate (*n. 18 del 23 marzo 2015*).

Equa remunerazione dell'attività svolta

39. È in contrasto con l'art. 23 C.d. – che impone una adeguata retribuzione del lavoro svolto – avere, in qualità di direttore sanitario di un ospedale veterinario, mancato di retribuire adeguatamente un medico veterinario (peraltro in possesso di un *master* e un dottorato di ricerca, abilitato e iscritto all'Ordine provinciale) per l'attività professionale da questi svolta durante l'estate presso la predetta struttura: l'avvalersi di personale medico veterinario, anche invocando l'istituto del "residente volontario", determina comunque l'instaurazione di un rapporto di lavoro a titolo oneroso. Al riguardo, va evidenziato come, *de iure condito*, un tirocinante non possa essere considerato alla stregua di un laureato, ma è, per l'appunto, un laureando; inoltre, i cosiddetti "residenti volontari" non eseguono prestazioni, ma svolgono – senza incarichi e senza retribuzione – esclusivamente attività di formazione sul campo. Ove emerga che il sanitario, al momento dei fatti abilitato e iscritto all'Ordine, sia incaricato di eseguire prestazioni in materia clinica medica e clinica chirurgica, assistenza ai ricoverati e prelievi di materiale biologico, il rapporto tra lo stesso e l'Ospedale non può qualificarsi come tirocinio o "residenza volontaria" (*n. 19 del 23 marzo 2015*).

Prescrizione frettolosa e imprecisa

40. La condotta del sanitario è correttamente ritenuta dall'Ordine in contrasto con il Codice deontologico dei medici veterinari, artt. 9 ("L'esercizio della professione del medico veterinario deve ispirarsi a scienza, coscienza e professionalità. Il medico veterinario non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza e con assicurazione di mezzi e impegno") e 10 ("Il medico veterinario deve adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e prudenza"), laddove il sospetto di diabete mellito nell'animale sottoposto alle sue cure sia alto, e quindi in tal caso il sanitario non dovrebbe limitare la propria diagnosi alla misurazione della glicemia, ma dovrebbe associarla alla misurazione della glicosuria ed eventualmente delle fruttosamine. Inoltre, ove risulti che il ricorrente forniva la ricetta dell'insulina con prescrizione senza il calcolo matematico secondo il peso del gatto, ciò si evince come la prescrizione sia stata frettolosa ed imprecisa, nonché corredata da istruzioni incongruenti (*n. 18 del 23 marzo 2015*).

PRESCRIZIONE

41. Non è decorso il termine di prescrizione quando la contestazione dell'addebito sia stata notificata al ricorrente a distanza di poco più di quattro anni dalla notizia del fatto, appresa dall'Ordine mediante un articolo giornalistico pubblicato sul quotidiano locale, sulla base della quale il medesimo Ordine ha eseguito gli opportuni approfondimenti in merito alla emanata sentenza penale di condanna in primo grado, e quindi nel pieno rispetto della forma prescritta dall'art. 39 n. 221/1950 e del termine sancito all'art. 51 dello stesso DPR, che vincola nel quinquennio il promovimento dell'azione disciplinare, per tale intendendosi l'atto introduttivo adell'intero procedimento.

Si aggiunga che, nei casi di contemporanea pendenza del procedimento penale e di quello disciplinare, la commissione disciplinare è legittimata ad avvalersi degli automatici effetti interruttivi scaturenti dalla pendenza del processo penale, non pronunciandosi sino al definitivo esito di questo, vale a dire il passaggio in giudicato della sentenza. Conformemente al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che attribuisce valore interruttivo della prescrizione quinquennale al fatto che sia “iniziato, a carico dell’incolpato un procedimento penale, e tale effetto interruttivo permane per tutto il tempo in cui il procedimento penale abbia corso” (Cass. civ. Sez. III, 2 marzo 2006, n. 4658), il predetto effetto interruttivo non è neppure subordinato all’apertura e contestuale sospensione del procedimento disciplinare da parte dell’Ordine o Collegio, bensì al solo verificarsi del primo degli eventi (*nn. 24 e 25 del 2 febbraio 2015*).

42. Alla luce della uniforme giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (sent. 2 marzo 2006, n. 4658), nonché in base al costante orientamento della Commissione Centrale, il termine di prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare viene interrotto, ove sia iniziato un procedimento penale, per tutto il tempo in cui quest’ultimo ha corso e ricomincia a decorrere dalla formazione del giudicato. Pertanto, il termine *a quo* da cui far decorrere la prescrizione dell’azione disciplinare è quello del passaggio in giudicato della sentenza penale e non quello della commissione del fatto (*nn. 37 e 38 dell’11 maggio 2015*).

PROCEDIMENTO

Audizione preliminare

43. Secondo il costante orientamento di questa Commissione Centrale, la convocazione effettuata dal Presidente dell’Ordine *ex art. 39 DPR n. 221/1950* ha natura di audizione preliminare, che precede cioè la formale apertura del procedimento disciplinare. Pertanto, la stessa rappresenta una mera funzione di acquisizione di sommarie informazioni, che devono poi essere valutate dal collegio giudicante ai fini dell’avvio o meno del procedimento stesso; non sussiste quindi alcun particolare onere informativo a carico dell’Ordine in questa fase della procedura (*n. 12 del 23 marzo 2015*).

44. L’orientamento consolidato della CCEPS è nel senso della infondatezza dell’eccezione di violazione dell’art. 39 DPR n. 221/1950 per nullità dell’invito a comparire, quando nella convocazione da parte del presidente dell’Ordine/Collegio sia fatta espressa menzione dell’addebito, sia pure *ob relationem*. In sede di audizione preliminare, infatti, è sufficiente l’acquisizione di sommarie informazioni qualora si evinca oggettivamente che le contestazioni erano ben conosciute dall’interessato, come si può desumere dalle memorie difensive depositate e dal comportamento complessivamente tenuto nello svolgimento delle varie fasi procedurali. Non ricorre pertanto, in siffatte circostanze, alcuna lesione del diritto di difesa per genericità della contestazione degli addebiti (*n. 36 dell’11 maggio 2015*).

Contestazione degli addebiti

45. Come affermato da questa Commissione in precedenti analoghe occasioni, non sussiste il vizio di omessa circostanziata menzione degli addebiti se nella nota di contestazione si fa riferimento solo ad un esposto, qualora il sanitario sia venuto a conoscenza del contenuto dell’esposto medesimo nel corso dell’audizione preliminare e sia, quindi, comunque a conoscenza dei fatti oggetto della successiva contestazione formale. Ciò in particolare ove il sanitario sia stato informato dei fatti ben

prima che l'audizione preliminare venga celebrata, in quanto già da tempo gli era stato notificato un verbale di accertamento della Polizia stradale, e in quanto risulti che per i medesimi fatti il sanitario sia stato sanzionato disciplinarmente con la decurtazione dello stipendio nella misura del 20% per la durata di mesi cinque (*n. 12 del 23 marzo 2015*).

46. Non discende l'automatica lesione del diritto di difesa da ogni ipotesi di inosservanza formale delle modalità previste per la contestazione d'addebito di cui all'art. 39 DPR n. 221/1950. In particolare, deve escludersi la sussistenza di tale lesione nel caso in cui il medico incolpato, comparso personalmente nel giorno fissato per il giudizio ai sensi dell'art. 45 del DPR cit., abbia accettato di rispondere sui fatti addebitati, avendo egli avuto piena cognizione dei fatti per i quali è stata formulata la contestazione nonché regolare accesso agli atti del procedimento.

In altre parole, la legittimità dell'atto di contestazione va valutata in relazione all'effettiva possibilità di esercitare tale diritto; pertanto, il provvedimento disciplinare non è viziato ove risulti che – malgrado una certa genericità del predetto atto – l'incolpato abbia potuto conoscere con maggiore precisione nel corso del procedimento gli addebiti mossigli, attraverso la menzione dettagliata degli stessi, e sia stato quindi posto nelle condizioni di svolgere adeguatamente la proprie difese (*n. 20 del 23 marzo 2015*).

47. È infondato il gravame con il quale il ricorrente contesta la violazione dell'art. 39 del DPR n. 221/1950 per indeterminatezza del capo d'incolpazione se la contestazione degli addebiti, ritualmente effettuata ai sensi del citato art. 39 e contenente il riferimento alle disposizioni del Codice deontologico di cui l'organo di disciplina ipotizza la violazione, risulta idonea all'esercizio del diritto di difesa. Ciò avuto riguardo al principio, più volte affermato dalla Commissione Centrale (*inter alia*, si veda CCEPS n. 55 del 6 dicembre 2010), per cui non si concreta il vizio della mancata specificazione dei fatti qualora la nota di contestazione appaia sufficiente, anche in relazione al contenuto dell'audizione preliminare svoltasi innanzi al presidente dell'Ordine, a rendere palesi gli addebiti, nonché a consentire un'adeguata difesa da parte dell'interessato (*n. 30 dell'11 maggio 2015*).

48. La disposizione regolamentare sulla contestazione degli addebiti non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l'illecito, essendo sufficiente che l'incolpato, con la lettura dell'incolpazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace (*n. 33 dell'11 maggio 2015*).

49. Affinché sia soddisfatta la previsione di cui all'art. 39, comma due, lett. a), del DPR n. 221/1950, relativa alla menzione circostanziata degli addebiti, non è necessaria l'indicazione precisa di tutte le circostanze di tempo e luogo e di tutte le modalità relative. L'atto di contestazione, infatti, non deve contenere la minuziosa indicazione dei fatti, essendo sufficiente che esso renda palesi gli addebiti mossi e consenta all'incolpato di fornire le opportune giustificazioni. Ciò, in particolare, ove l'incolpato sia stato messo nelle condizioni di conoscere i fatti per i quali si è proceduto già in fase di prima audizione, tanto da poter articolare puntuale difesa in una propria nota, nonché personalmente in sede di audizione. Pertanto, in casi siffatti si deve concludere che il sanitario sia pienamente a conoscenza degli addebiti ed abbia avuto l'effettiva possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa: come affermato dalla CCEPS in precedenti occasioni (cfr., *ex multis*, nn. 40 del 25 giugno 2012 e 52 del 12 novembre 2012), la mancata comunicazione degli addebiti non rappresenta di per sé motivo di illegittimità del procedimento, quando lo stesso sia stato regolarmente convocato e quando il ricorrente, avuto conoscenza delle accuse mosse nei suoi riguardi, abbia potuto esercitare un'adeguata difesa (*n. 35 dell'11 maggio 2015*).

50. Nella comunicazione dell'apertura del procedimento disciplinare la mancata menzione circostanziata degli addebiti, nelle forme previste dall'art. 39 del DPR n. 221/1950, risulta sanata attraverso la "notifica integrale" del provvedimento con cui si è consentito comunque al professionista di prendere conoscenza delle contestazioni e di esercitare il diritto di difesa. È infatti noto, per giurisprudenza costante (*ex multis*, Cass. Civ., Sez. III, n. 7765 del 14 aprile 2005), che non è necessaria una circostanziata elencazione dei fatti illeciti qualora la persona abbia dimostrato di essere già stato informato dell'addebito, come desumibile dal comportamento complessivamente tenuto nello svolgimento delle varie fasi procedurali; ciò tanto più ove gli addebiti contestati siano gli stessi già oggetto di un procedimento penale (*n. 42 del 2 febbraio 2015*).

Diritto di difesa

51. Nel procedimento disciplinare la normativa vigente non impone l'obbligo della difesa tecnica: di conseguenza, anche soggetti che a verbale non risultano essere legali di fiducia dell'incolpato possono, col consenso di quest'ultimo, svolgere un'attività difensiva (*nn. 10 e 15 del 23 marzo 2015*).

52. Non sussiste il vizio del mancato rispetto dei termini a difesa se dagli atti emerge che l'incolpata non ha comunicato all'Ordine il suo trasferimento di sede e, in conseguenza di tale sua negligente condotta, la convocazione per il giudizio disciplinare non è effettivamente pervenuta nei termini di cui all'art. 39, comma due, lett. b), del DPR n. 221/1950. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, sent. n. 19658/2004) afferma che "in relazione al procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione sanitaria, il compimento degli atti di indagine volti ad accertare la configurabilità o meno dell'illecito disciplinare non deve essere necessariamente preceduto, a pena di illegittimità del procedimento, dalla specifica contestazione all'indagato dei fatti integranti l'illecito disciplinare, in quanto tale specifica contestazione deve precedere soltanto il giorno fissato per il giudizio e può ritenersi effettuata qualora l'incolpato abbia avuto conoscenza dell'accusa e sia stato messo in condizione di difendersi e disculparsi in tempo per il giudizio". Per di più, se il ricorrente effettua l'accesso agli atti del procedimento prima della celebrazione del procedimento disciplinare, si pone nelle condizioni di ottenere piena consapevolezza della propria posizione sul piano disciplinare e di conoscere esattamente lo stato del giudizio e, conseguentemente, di non poter eccepire la violazione dell'art. 39 cit. per mancata ricezione della comunicazione (*n. 12 del 23 marzo 2015*).

53. È infondato il gravame con cui il ricorrente deduce la non conoscenza degli atti del procedimento svolto nei propri confronti se dagli atti risulta che lo stesso sia stato ripetutamente invitato, nel pieno rispetto della normativa che regola la materia, a comparire nel corso del procedimento disciplinare, rendendosi ingiustificatamente irreperibile. L'obbligo di motivazione che giustifica l'uso del potere discrezionale attribuito dalla legge al collegio giudicante risulta ampiamente soddisfatto ai sensi dell'art. 47 DPR n. 221/1950, in quanto presente *in re ipsa* (*n. 14 del 23 marzo 2015*).

54. Secondo la Suprema Corte (Cass., sez. III, 7 novembre 2000, n. 14479), "anche nella fase del procedimento disciplinare nei confronti degli esercenti professioni sanitarie che si svolge davanti al Consiglio dell'Ordine locale, avente natura amministrativa e non giurisdizionale, è tutelato il diritto alla difesa dell'incolpato; occorre tuttavia che l'incolpato stesso espliciti attraverso precise richieste le sue scelte difensive; ne consegue che se l'incolpato non ha richiesto che nella seduta *ex art. 45* DPR n. 221/1950 i testi escussi nell'inchiesta preliminare siano risentiti in sua presenza, egli non può dolersi della loro mancata audizione, e non si ha violazione del principio del contraddittorio se

la decisione del Consiglio dell'Ordine si fondi esclusivamente sulle risultanze dell'inchiesta preliminare" (n. 20 del 23 marzo 2015).

55. Sono infondati i motivi di ricorso con i quali si deduce violazione dei principi di tempestività e di specificità della contestazione di addebito, nonché del termine entro il quale il procedimento disciplinare dovrebbe concludersi. Infatti, il provvedimento disciplinare è legittimo se è stato rispettato il principio del contraddittorio ed è stata assicurata la tutela del diritto di difesa in ogni fase del procedimento, così come non risultino violate le invocate disposizioni temporali, non potendosi rinvenire nello specifico ordinamento delle professioni sanitarie altri vincoli oltre al termine di prescrizione. Dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., sez. III civ., 18 giugno 2003, n. 9704), nonché dall'orientamento della CCEPS (n. 39 del 9 maggio 2008), si ricava che è legittimo il procedimento disciplinare purché si concluda nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 51 del DPR n. 221/1950 (n. 33 dell'11 maggio 2015).

56. È infondato il motivo di ricorso relativo alla illegittimità del procedimento per non avere l'Ordine accolto l'istanza del ricorrente di una proroga del termine assegnato ai sensi dell'art. 39 del DPR n. 221/1950, per ottenere un rinvio della seduta fissata per l'audizione (n. 42 del 2 febbraio 2015).

Escussione di testi

57. L'art. 45 del DPR n. 221/1950 stabilisce che “nel giorno fissato per il giudizio, il relatore espone i fatti addebitati e le circostanze emerse dall'istruttoria; quindi viene sentito, ove sia presente, l'incolpato [...]. Chiusa la trattazione orale ed allontanato l'incolpato, il Consiglio decide”. Non si rinviene nella normativa vigente, dunque, alcun obbligo a carico dell'organo di disciplina di sentire testimoni dei quali l'incolpato abbia eventualmente chiesto l'escussione. Ciò, a maggior ragione, quando nel verbale della seduta è scritto *expressis verbis* che non risulta che nel giorno della seduta sia stata “chiesta la disposizione o l'ammissione di alcuna attività istruttoria”. Al riguardo, è il caso di osservare come la commissione non possa rendere pubblica la documentazione relativa alle vertenze degli incolpati che attengano a fatti diversi da quelli del procedimento in corso (nn. 10 e 15 del 23 marzo 2015).

58. È infondato il motivo con cui il ricorrente contesta la legittimità delle prove testimoniali acquisite, non essendo previste a carico dell'organo di disciplina modalità obbligatorie di assunzione delle testimonianze, né tantomeno alcun dovere di confronto con l'incolpato per un esame incrociato delle dichiarazioni (n. 20 del 23 marzo 2015).

59. Quanto alla dedotta inattendibilità dei testi, la valutazione degli stessi rientra nella discrezionalità dell'organo disciplinare, rilevando solo, ai fini del diritto di difesa, che il ricorrente abbia potuto contestare le dichiarazioni rese (n. 20 del 23 marzo 2015).

Normativa applicabile

60. Non trovano applicazione nei giudizi innanzi alla CCEPS le norme di cui agli artt. 107 e ss. del Testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con DPR n. 3/1957 (n. 8 del 10 marzo 2014 / 23 marzo 2015).

Principio del *ne bis in idem*

61. È infondato il gravame con il quale il ricorrente lamenta che l'Ordine ha esercitato per due volte il potere disciplinare nei propri confronti, incorrendo nel divieto imposto dal principio generale *ne bis in idem*, qualora sia diverso l'oggetto della contestazione dell'addebito disciplinare rispetto al primo caso di irrogazione della sanzione, nonché qualora la delibera ordinistica sia stata annullata in autotutela per la rilevata sussistenza di un errore formale. L'istituto giuridico del *ne bis in idem* è, peraltro, tipico del procedimento penale e si ritiene che la sua applicazione non possa essere estesa in via analogica al caso di specie (n. 8 del 10 marzo 2014 / 23 marzo 2015).

62. È principio consolidato che il professionista titolare della c.d. doppia iscrizione (medico chirurgo e odontoiatra) sia tenuto alla osservanza dell'insieme dei doveri inerenti l'iscrizione ad entrambi gli Albi professionali. Quindi non può essere lamentata la violazione del principio del *ne bis in idem*. D'altra parte le relative commissioni hanno entrambe piena potestà di esercitare nei suoi confronti i poteri istituzionali loro propri, ivi compreso quello disciplinare. Infatti la doppia iscrizione, nella peculiarità che la caratterizza, implica duplicità di doveri e di potestà professionali, rendendo legittimo l'assoggettamento del sanitario al potere disciplinare dei competenti organi ordinistici (n. 9 del 10 marzo 2014 / 23 marzo 2015).

63. L'avvio di due procedimenti disciplinari a carico del ricorrente si giustifica ove quest'ultimo risulti iscritto presso due distinti Albi, quello dei medici chirurghi e quello degli odontoiatri, in quanto le infrazioni deontologiche contestate sono qualificabili come mancanze concernenti entrambe le professioni (n. 23 del 2 febbraio 2015).

64. È pacifico che il procedimento disciplinare indetto presso l'Ordine di appartenenza – che attiene alla violazione degli obblighi deontologici – sia del tutto autonomo rispetto al procedimento che si svolge innanzi la Commissione arbitrale regionale, che attiene invece alla responsabilità contrattuale del sanitario in forza della convenzione stipulata con il Servizio sanitario regionale. È pertanto infondato il motivo di ricorso con cui il sanitario ha dedotto la violazione del principio del *ne bis in idem* (n. 33 dell'11 maggio 2015).

PROVVEDIMENTO

Comunicazione del solo dispositivo

65. È infondato il gravame con il quale si deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato per essersi l'organo di disciplina limitato a comunicare il dispositivo della decisione presa, così impedendo la conoscenza dei fatti addebitati, delle motivazioni e degli altri elementi necessari in base all'art. 47 DPR n. 221/1950. Infatti, gli Ordini ben possono comunicare all'interessato il dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni in seguito: si tratta di una procedura che, benché non espressamente prevista dalla specifica disciplina delle professioni sanitarie, non è lesiva del diritto alla difesa del sanitario. Come già rilevato da questa Commissione Centrale in altre analoghe circostanze, l'art. 47 citato ha bensì la finalità di garantire il diritto di difesa in ogni fase del procedimento disciplinare, ma lo stesso è immune da vizi se l'interessato ha avuto piena conoscenza del provvedimento, la comunicazione da parte dell'Ordine riportando l'essenza della medesima quanto al dispositivo e alla motivazione: non costituisce causa di nullità la circostanza che sia stato notificato, invece del provvedimento integrale, lo stralcio dello stesso, purché il dispositivo e la motivazione riportati nella comunicazione permettano al sanitario di impugnare tempestivamente la decisione (n. 8 del 10 marzo 2014 / 23 marzo 2015).

Difetto di motivazione

66. È infondato il gravame con il quale il ricorrente lamenta il vizio di insufficiente motivazione ove risulti che l'organo di disciplina ha ampiamente esaminato la documentazione e le attestazioni disponibili ed ha esaurientemente vagliato gli elementi a sostegno degli addebiti contestati. Infatti, come già affermato dalla Commissione Centrale in precedenti analoghe occasioni, non è viziato da difetto di motivazione il provvedimento dal quale sia possibile desumere l'*iter* logico-giuridico che ha determinato la valutazione di non correttezza del comportamento contestato. La completezza della motivazione va valutata con riguardo anche alle premesse in fatto e non solo con riferimento al dispositivo della decisione, sicché non sussiste carenza di motivazione del provvedimento se, nella descrizione del comportamento addebitato e dell'istruttoria effettuata, sono chiaramente contenuti i motivi che hanno spinto la commissione disciplinare ad applicare la sanzione (*n. 9 del 10 marzo 2014 / 23 marzo 2015*).

67. È infondato il gravame con cui il ricorrente contesta mancata valutazione degli elementi presentati a discolta, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 47 DPR n. 221/1950, dell'art. 27 Cost. e dell'art. 653 c.p.p., laddove risulti che l'Ordine, per raggiungere il convincimento di colpevolezza, non si sia limitato a recepire le sole emergenze istruttorie a carico del sanitario, ma abbia effettuato un autonomo apprezzamento della rilevanza e della gravità, sotto il profilo deontologico, della condotta tenuta dall'incolpato (*n. 20 del 23 marzo 2015*).

68. L'obbligo di motivazione risulta soddisfatto, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 221/1950, con il richiamo delle ragioni ritenute di preponderante rilievo (Cass. Civ. Sez. III, 9 maggio 2000, n. 5885), oltre che delle dichiarazioni testimoniali, dei comportamenti e dei fatti prodotti dall'incolpato (*n. 20 del 23 marzo 2015*).

69. Va accolto il ricorso e, per l'effetto, annullato il provvedimento sanzionatorio se l'organo di disciplina si limiti, nella parte motiva della sua deliberazione, a richiamare la documentazione agli atti, dalla quale emerga bensì la sussistenza del fatto, ma senza che risultino elementi sufficienti a considerare provata la responsabilità del ricorrente nella controversia in parola. Come più volte affermato dalla CCEPS in precedenti analoghe occasioni, il difetto di motivazione costituisce violazione di legge ed integra un vizio del provvedimento impugnato che lo rende suscettibile di annullamento, laddove lo stesso non espliciti – nemmeno in forma sintetica – il ragionamento alla base del quale il collegio giudicante è pervenuto al convincimento di colpevolezza, omettendo così di dare conto della valutazione dei fatti e delle argomentazioni che hanno portato l'organo di disciplina ad irrogare la sanzione impugnata (*inter alia*, CCEPS n. 72 del 27 ottobre 2008). In altre parole, il provvedimento disciplinare non deve limitarsi ad elencare gli atti acquisiti nel corso del procedimento e ad affermare, in modo apodittico, l'inesistenza di dubbi circa la sussistenza delle infrazioni contestate; ciò si pone in contrasto con l'art. 47 del DPR n. 221/1950, che statuisce l'obbligo – posto a pena di nullità – di fondare la sanzione irrogata su una adeguata motivazione (CCEPS n. 22 del 28 gennaio 2009). È infatti indispensabile, per poter ritenere legittima una deliberazione che incide sullo status professionale del sanitario, che da questa risulti l'apprezzamento, da parte dell'organo di disciplina, dei fatti oggetto del procedimento; ancor prima, occorre che dall'esame del provvedimento disciplinare emerga l'individuazione del comportamento del sanitario che si assume contrario alle disposizioni deontologiche. Pertanto, il provvedimento che si limiti ad elencare gli atti acquisiti nel corso del procedimento, ricorrendo a formule apodittiche quali “i fatti sono documentalmente provati” (*ex multis*, CCEPS n. 57 del 12 novembre 2012), è da ritenersi carente di motivazione e deve essere annullato (*n. 32 dell'11 maggio 2015*).

70. Non vi è difetto di motivazione del provvedimento quando dallo stesso sia possibile ricavare l'iter logico-giuridico che ha determinato la decisione in relazione alle circostanze e alla documentazione prodotta, sebbene supportata *per relationem* dagli atti che ne hanno costituito il presupposto (n. 42 del 2 febbraio 2015).

Mancata sottoscrizione da parte di tutti i componenti dell'organo di disciplina

71. È infondato il gravame con il quale si deduce la violazione degli artt. 39 e 47 del DPR n. 221/1950 per vizio formale della decisione, vizi procedurali e per violazione del diritto di difesa. Infatti, secondo un principio generale dell'ordinamento, deve ritenersi sufficiente la sola sottoscrizione della decisione disciplinare da parte del presidente e dell'estensore, avuto riguardo ad evidenti esigenze di semplificazione della formazione dell'atto che racchiude la decisione, e considerando che la completezza della sottoscrizione delle sentenze non è funzionale ad esigenze di tutela delle parti del giudizio o di corretto svolgimento del processo; pertanto, la norma regolamentare contenuta nell'art. 47 DPR n. 221/1950 deve essere disapplicata, in ragione del sopravvenuto contrasto con un principio generale dell'ordinamento, ritenendosi sufficiente la sottoscrizione del presidente e dell'estensore, in conformità alla disciplina generale prevista per le decisioni di natura giurisdizionale, da valere, a maggior ragione, per le decisioni conclusive di procedimenti amministrativi di tipo contenzioso, qual è il procedimento disciplinare (n. 33 dell'11 maggio 2015).

72. È pacifico, per giurisprudenza costante, che, per rendere valida la deliberazione ordinistica, sono sufficienti le sottoscrizioni del Presidente e del Segretario dell'organo di disciplina (n. 38 dell'11 maggio 2015).

73. Secondo il costante orientamento della Commissione Centrale, per la validità delle delibere con le quali vengono irrogate le sanzioni disciplinari è necessaria la sola sottoscrizione del Presidente e dell'estensore (n. 39 dell'11 maggio 2015).

Notifica del provvedimento sanzionatorio

74. L'articolo 79 del regolamento approvato con il DPR n. 221/1950 consente espressamente la notifica della deliberazione dell'Ordine/Collegio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (n. 38 dell'11 maggio 2015).

Riscontri fattuali o probatori

75. È legittimo il provvedimento che si fonda su segnalazione pervenuta bensì in forma anonima, ma corredata da elementi probatori oggettivi, che forniscano all'Ordine un riscontro obiettivo e facilmente verificabile nella sua veridicità, supportate dall'assunzione in contraddittorio delle prove testimoniali. Infatti, come statuito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass., sez. III, 30 luglio 2001, n. 10396 e 2 marzo 2006, n. 4657), "la decisione risulta motivata *in re ipsa* qualora fondata su prove documentali inoppugnabili integrate dal contraddittorio. Nei procedimenti disciplinari svolgentisi innanzi agli ordini professionali in fase giurisdizionale [Commissione Centrale degli esercenti le professioni sanitarie] vige il generale principio del rispetto del contraddittorio e della tutela del diritto di difesa e, pertanto, l'incolpato ha diritto di richiedere che le prove siano rinnovate in sua presenza; peraltro, se lo stesso non si sia avvalso di tale facoltà e

abbia accettato che l'inculpazione fosse decisa sulla base delle prove raccolte nell'inchiesta preliminare, non può più revocare detta scelta" (n. 20 del 23 marzo 2015).

76. È infondato il gravame avverso il provvedimento sanzionatorio in cui l'accertamento dei fatti sia basato su un esposto e su una testimonianza che, sebbene non circostanziata, risulti attendibile e contro la quale non sia intrapresa da parte del ricorrente alcuna iniziativa giudiziaria per confutarla (n. 20 del 23 marzo 2015).

77. È infondato il gravame con cui si contesta la mancata valutazione degli elementi presentati a discolora laddove risultino presenti, nella parte in motivazione, i necessari elementi di valutazione che supportano la scelta della sanzione irrogata per tipologia e per entità, non sussistendo quindi il lamentato difetto di proporzionalità tra fatto e sanzione per non essere stati correttamente valutati e valorizzati alcuni aspetti dedotti come attenuanti dal ricorrente. In tal caso è, pertanto, da ritenersi che l'Ordine abbia acquisito e vagliato tutti gli elementi probatori ed abbia compiuto un'adeguata valutazione circa la veridicità e l'attendibilità dei medesimi tali da far risultare la sanzione assolutamente proporzionata alle gravi violazioni commesse (n. 20 del 23 marzo 2015).

78. Non è viziata l'istruttoria della decisione impugnata laddove gli argomenti a sostegno del provvedimento emergano dalla documentazione depositata in atti: al riguardo, è privo di pregio l'assunto secondo il quale il provvedimento non menziona le prove poste a sostegno del convincimento di colpevolezza raggiunto dall'organo di disciplina se nel relativo verbale viene richiamata la documentazione a corredo della delibera sanzionatoria. Ciò implica che trattasi di atti noti al ricorrente, sui quali lo stesso risulta aver regolarmente esercitato il diritto di accesso e nei quali la denuncia dell'esponente viene menzionata in modo esplicito (n. 36 dell'11 maggio 2015).

Riscontri fattuali o probatori - riprese video

79. È infondato il motivo di ricorso con il quale l'incolpato contesta l'utilizzo delle riprese televisive come mezzo di prova (n. 42 del 2 febbraio 2015).

80. È infondato il gravame con cui si deduce carenza di istruttoria e di prove dell'illecito disciplinare ove risulti che l'organo di disciplina ha compiuto l'accertamento dei fatti sulla base di riprese video che siano risultate attendibili e contro le quali non sia stata intrapresa da parte del ricorrente alcuna iniziativa giudiziaria per confutarle, nonché ove sia da ritenere che l'Ordine ha acquisito e vagliato tutti gli elementi probatori emergenti nella vicenda e compiuto un'adeguata valutazione circa la fedeltà e l'attendibilità delle medesime, tale da far risultare provato il comportamento lesivo dell'autore, e corroborata dall'accertamento dei fatti compiuto nella fase istruttoria, essenzialmente valutando l'elemento soggettivo, ai fini della determinazione dell'entità della sanzione.

La prova risulta validamente acquisita dall'emittente televisiva se acquisita nel rispetto delle regole del codice di autodisciplina della professione giornalistica. Al riguardo, è bensì vero che, con l'entrata in vigore della normativa sulla tutela dei dati personali, la protezione dell'immagine gode di una tutela rafforzata; tuttavia, qualora non sia possibile riscontrare la lesione di uno dei beni della persona, il diritto all'immagine, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale, deve cedere il passo al diritto di cronaca, avente anch'esso un fondamento costituzionale. Si pensi all'esigenza d'informare circa fatti e avvenimenti d'interesse pubblico; in tal caso, la tutelabilità del diritto all'immagine di un privato – in assenza del suo consenso – deve cedere il passo rispetto al diritto ad avere un'informazione completa circa un episodio di rilevante ed articolata valenza pubblica (n. 42 del 2 febbraio 2015).

RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E ALTRI PROCEDIMENTI

Giudicato penale - valutazione sotto il profilo deontologico

81. Nell'ambito della decisione assunta in sede disciplinare, non rileva il percorso logico-argomentativo e deduttivo compiuto dalla autorità giudiziaria penale nella persona del Pubblico Ministero, in quanto la verifica disposta sotto il profilo disciplinare assume a parametri di valutazione criteri diversi dalla violazione dell'ordine sociale, ma prende in considerazione il prestigio della professione medica, il decoro della medesima e il comportamento del sanitario deontologicamente orientato al primario interesse della salute del paziente, scevro da interferenze relative all'illegittimo perseguimento di interessi personali. Per quanto concerne la valutazione della condotta tenuta, correttamente l'organo di disciplina ravvisa una infrazione nell'aver il sanitario indotto alcuni pazienti a corrispondere somme di denaro per l'espletamento di un proprio dovere professionale, fondando la sanzione disciplinare sulle testimonianze acquisite in sede di indagini penale e recepite nel provvedimento disciplinare ivi impugnato.

In proposito, va altresì considerato che, in relazione alla natura del bene tutelato in ambito disciplinare, quale è come detto il decoro della professione e l'integrità morale della categoria, è sufficiente l'esistenza di un solo caso comprovato, atto a palesare la sussistenza di un comportamento deontologicamente scorretto, per giustificare l'irrogazione di una sanzione; inoltre, gli atti delle indagini preliminari ben possono costituire elemento di prova in sede di giudizio disciplinare. Infatti, secondo il costante orientamento della CCEPS, peraltro conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, è consentito all'organo disciplinare – fatta salva l'esigenza di proprie valutazioni autonome sotto il profilo deontologico – fondare le determinazioni di propria competenza sulle risultanze emerse in sede penale ed essenzialmente riferibili, in caso di sentenza di patteggiamento, agli atti delle indagini preliminari, cui va attribuito carattere probatorio (*n. 12 del 23 marzo 2015*).

82. Indipendentemente dall'esito del giudizio penale, l'organo di disciplina ha piena facoltà di porre a base del proprio convincimento le risultanze emerse in sede penale, rendendole oggetto di autonoma valutazione sotto il profilo disciplinare (Cass., sez. III civ., 1° ottobre 2004, n. 19658). In applicazione di tale orientamento, l'Ordine può far proprie alcune risultanze del procedimento penale di primo grado dandone adeguata motivazione nel provvedimento sanzionatorio (*nn. 22 e 23 del 2 febbraio 2015*).

83. Nel caso di un procedimento disciplinare che sia stato aperto per gli stessi fatti contestati in sede penale (ad eccezione di quelli per i quali il sanitario non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso), è da ritenersi priva di fondamento la censura mossa al provvedimento impugnato quando la commissione si sia limitata a effettuare un rinvio ai fatti oggetto del procedimento penale senza operare alcun richiamo alle norme a cui quei fatti sono stati in quella sede ricondotti (*nn. 22 e 23 del 2 febbraio 2015*).

84. L'organo di disciplina ben può interamente fondare le proprie contestazioni e deduzioni sulle risultanze dell'istruttoria svolta in sede penale, vincolando in tal modo l'esito del procedimento disciplinare agli accertamenti espletati in ambito penalistico in merito alla sussistenza del fatto e alla circostanza che l'imputato lo abbia commesso, non ritenendo di dover acquisire ulteriori e distinti elementi istruttori, oltre alle dichiarazioni dell'interessato. Legittimamente la commissione ha iniziato il procedimento di propria competenza, nell'esercizio di quell'autonomo potere disciplinare che le è attribuito, alla luce del principio ripetutamente sancito nella giurisprudenza

della Suprema Corte e dei conformi orientamenti della Commissione Centrale, secondo cui il giudizio disciplinare comporta un diverso apprezzamento dei medesimi fatti emersi in sede penale, in quanto orientato a una valutazione di carattere deontologico. Tuttavia, attesa la necessità che i suddetti fatti, sui quali sono fondati gli addebiti contestati al ricorrente, siano cristallizzati dal passaggio in giudicato della sentenza penale e risultino, pertanto, tali da garantire la certezza del diritto a tutela dell'interessato, si rende inevitabile subordinare la pronuncia dell'organo di disciplina alla irrevocabilità della sentenza penale, fermo restando il permanere dell'autonomia di giudizio da parte dell'Ordine e la correlata possibilità di procedere all'adozione del provvedimento sanzionatorio della radiazione dall'Albo (*nn. 24 e 25 del 2 febbraio 2015*).

85. Indipendentemente dall'esito del giudizio, gli organi di disciplina hanno piena facoltà di porre a base del proprio convincimento le risultanze emerse in sede penale, rendendole oggetto di autonoma valutazione sotto il profilo disciplinare, e ciò a prescindere dalla circostanza che il procedimento penale si sia concluso con un decreto di condanna ovvero con un patteggiamento (si veda, sul punto, Cass. sez. III civ., 1° ottobre 2004, n. 19658). Quindi il provvedimento sanzionatorio ben può recepire pedissequamente l'esito del procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica e definito con decreto penale di condanna emesso dal GUP (*nn. 26 e 27 del 2 febbraio 2015*).

86. È infondato il gravame con cui il sanitario lamenta che la responsabilità disciplinare poggerrebbe su un giudicato penale censurabile in quanto non sorretto da un adeguato supporto probatorio. Al riguardo, va osservato come, alla luce del principio ripetutamente sancito nella giurisprudenza della Suprema Corte e della CCEPS, l'autonomia del giudizio disciplinare comporta un diverso apprezzamento dei medesimi fatti sotto il profilo penale e sotto quello deontologico. Infatti, ove il procedimento disciplinare sia stato aperto per gli stessi fatti contestati in sede penale, l'organo di disciplina ben può porre a base del proprio convincimento le risultanze emerse in sede penale, purché ne faccia oggetto di autonoma valutazione sotto il profilo deontologico (Cass., sez. III civ., 1° ottobre 2004, n. 19658). Legittimamente, quindi, l'Ordine può fondare le proprie decisioni sulle risultanze dell'istruttoria svoltasi in sede penale, rinviando agli accertamenti espletati in ambito penalistico in merito alla sussistenza del fatto e alla circostanza che l'imputato lo abbia commesso, senza dover acquisire ulteriori elementi istruttori. In applicazione di tale orientamento, l'organo di disciplina ben può far proprie alcune risultanze del procedimento penale, dandone adeguata motivazione nel provvedimento sanzionatorio (*nn. 37 e 38 dell'11 maggio 2015*).

Patteggiamento

87. Con riferimento alla doglianza relativa alla scelta processuale del ricorrente, va evidenziato che, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia, la sentenza emessa a seguito di patteggiamento è da equipararsi ad una pronuncia di condanna. Infatti, per effetto della novella dell'art. 653 c.p.p., introdotta con la legge n. 97/2001, anche la sentenza di condanna e quella pronunciata *ex art. 444 c.p.p.* (patteggiamento) hanno efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alla pubblica autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto materiale, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. In altri termini, la richiesta di applicazione della pena rappresenta una forma di ammissione di responsabilità da parte dell'imputato, il quale implicitamente e volontariamente rinuncia ad avvalersi della presunzione di non colpevolezza, la cui tutela rimane affidata al potere del giudice di emettere una sentenza di proscioglimento *ex art. 129 c.p.p.* Il relativo motivo di ricorso può ritenersi privo di pregio qualora le conclusioni scaturite ad esito delle indagini compiute dai NAS risultino essere il frutto di una molteplicità di accertamenti disposti sia presso la Casa di cura interessata, sia rispetto alle parti offese direttamente coinvolte. Ne deriva che la lamentata inattendibilità del

soggetto indicato dal sanitario come fautore della prima segnalazione non risulta determinante rispetto alle complesse e ampie verifiche effettuate nel prosieguo (*nn. 12 del 23 marzo 2015 e 28 del 2 febbraio 2015*).

Sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito penale

88. In virtù del principio di autonomia che regola il rapporto tra il procedimento disciplinare e quello giurisdizionale, ben può ritenere l'organo di disciplina di avere elementi sufficienti per pronunciarsi nel merito del ricorso e, pertanto, decidere di non accogliere la richiesta del ricorrente di sospensione del giudizio in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria sugli stessi fatti oggetto del procedimento disciplinare (*nn. 10 e 15 del 23 marzo 2015*).

SANZIONI

Automatismo (divieto di) - radiazione

89. Non comporta automatismo nella applicazione della sanzione disciplinare della radiazione la circostanza che l'Ordine abbia tenuto conto, inevitabilmente e legittimamente, della condanna riportata dal sanitario alla pena di anni due e mesi due di reclusione per molestie sessuali e alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per maltrattamento di animali e uccisione di animali, nonché alla pena accessoria dell'interdizione per anni due dall'esercizio della professione e al risarcimento dei danni alle parti civili. È sufficiente che il provvedimento sanzionatorio sia adottato dall'Ordine a seguito di una adeguata valutazione circa la veridicità e l'attendibilità degli elementi probatori, tale da far risultare la sanzione del tutto proporzionata alle gravi infrazioni commesse (*n. 20 del 23 marzo 2015*).

Congruità

90. La gravità dei fatti di cui si è resa colpevole la sanitaria non consentono alla stessa di lamentare l'eccessiva severità della sanzione; le motivazioni addotte a sostegno del provvedimento disciplinare risultano idonee a giustificare l'entità della sanzione inflitta in relazione agli addebiti contestati ed accertati (*n. 34 dell'11 maggio 2015*).

Differenza tra provvedimento sanzionatorio e misure penali

91. Non sussiste alcuna relazione tra la sospensione cautelare disposta dal magistrato penale nella fase delle indagini preliminari e la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale irrogata dall'Ordine o Collegio all'esito del giudizio disciplinare, considerata la differente natura della prima (cautelare) rispetto alla seconda (sanzionatoria) (*n. 38 dell'11 maggio 2015*).

92. Non può essere equiparato il regime degli arresti domiciliari applicata nel procedimento penale con la sospensione dall'attività professionale comminata all'esito del procedimento disciplinare, in virtù del principio dell'autonomia dei giudizi. Infatti durante il periodo nel quale il sanitario sia sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ben potrebbe, previa motivata richiesta, essere ammesso a proseguire l'attività professionale. Infatti, l'art. 284, comma tre, c.p.p. prevede la possibilità che la persona sottoposta alla predetta misura restrittiva della libertà personale chieda ed ottenga di poter lavorare ("Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad

assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa”).

Ciò non si applica nel caso in cui il ricorrente non comunichi all’Ordine di essere stato sottoposto agli arresti domiciliari; in tal caso, non può ritenersi che, nel periodo di esecuzione della predetta misura cautelare, abbia scontato la sospensione, come richiesto dall’art. 43, ultimo comma, del DPR n. 221/1950 (*n. 39 dell’11 maggio 2015*).

Legge n. 175/1992

93. L’art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175 è una norma a carattere sanzionatorio che si aggiunge a quelle contemplate dall’ordinamento; è quindi infondata la tesi secondo il quale la misura della interdizione, non rientrando tra le sanzioni previste dall’art. 40 del DPR n. 221/1950, ha natura di pena accessoria, di competenza dell’autorità giudiziaria, dovendosi ritenersi assorbita nella pena che sia stata inflitta in detta sede. Infatti, la L. n. 175 detta una complessa disciplina intesa ad assicurare il massimo rispetto delle norme sulla deontologia professionale, anche attraverso la previsione di nuove e più rilevanti sanzioni rispetto a quelle contemplate nel DPR citato, nel contempo ampliando i poteri degli Ordini e Collegi al fine di prevenire, attraverso un’azione di vigilanza, eventuali comportamenti scorretti. Dal complesso delle norme contenute nella più volte citata L. n. 175 emerge chiaramente che tutti i comportamenti contrari alle disposizioni nella materia di cui trattasi costituiscono violazioni di obblighi disciplinari, non avendo il legislatore voluto dare rilievo penale ad alcuna delle mancanze individuate nella citata legge. Di conseguenza, anche l’interdizione dall’esercizio della professione, prevista dall’art. 8, ha natura di sanzione disciplinare, in aggiunta a quelle stabilite dall’art. 40 cit.. Si segnala, tuttavia, come il *nomen iuris* utilizzato dal legislatore per l’istituto di cui all’art. 8 cit. sia “interdizione” e non “sospensione” (*n. 27 del 2 febbraio 2015*).

Principio di proporzionalità

94. In base al principio di proporzionalità tra la condotta omissiva contestata e la sanzione irrogata, alla luce della natura della violazione della quale il ricorrente non ha percepito il disvalore, dal punto di vista dell’elemento soggettivo, si ritiene equo ridurre la sanzione della sospensione (*n. 14 del 23 marzo 2015*).

III – RICORSI ALLA COMMISSIONE CENTRALE

Composizione del collegio

95. È da respingere l'eccezione di costituzionalità secondo la quale la composizione della Commissione Centrale sarebbe pregiudizievole per la difesa del sanitario. Il collegio, infatti, risulta regolarmente costituito se rispetta la normativa che ne disciplina il funzionamento, contenuta nel d. lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233 e nel DPR 5 aprile 1950, n. 221 (*n. 34 dell'11 maggio 2015*).

Improcedibilità per cessata materia del contendere

96. Il ricorso è improcedibile per cessata materia del contendere laddove il ricorrente abbia formulato rinuncia al ricorso, alla quale è seguita l'espressa accettazione dell'Ordine resistente (*nn. 4 e 5 del 2 febbraio 2015*).

Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

97. Se, nelle more dell'esame del ricorso, la misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio della professione sia divenuta inefficace a decorrere dal 15 dicembre 2014, e che, di conseguenza, l'Ordine ha dichiarato la cessazione degli effetti del provvedimento impugnato dalla stessa data, il ricorso è dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere (*n. 6 del 23 marzo 2015*).

Irricevibilità

98. È infondata l'eccezione di irricevibilità, sollevata dall'Ordine resistente per essere stato il ricorso notificato oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 53 del DPR n. 221/1950, laddove la difesa dimostri che l'atto era stato consegnato all'ufficiale giudiziario per venir notificato come "urgente" entro la scadenza prevista. In tal modo, l'adempimento di legge imposto al ricorrente risulta soddisfatto (*n. 9 del 10 marzo 2014 / 23 marzo 2015*).

99. Il ricorso è irricevibile quando non sia notificato ai sensi di legge, risultando solo depositato in Segreteria a mezzo posta prioritaria (*n. 33 dell'11 maggio 2015*).

Limiti della giurisdizione della Commissione Centrale

100. La giurisdizione della Commissione Centrale non ha carattere generale nei confronti di tutti i provvedimenti adottati dagli Ordini e Collegi professionali sanitari e dalle rispettive Federazioni, ma trova i suoi limiti nelle norme contenute negli artt. 5, 15 e 18 del d. lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, nonché negli artt. 9, 21 e 53 ss. del DPR n. 221/1950. Pertanto, è inammissibile nel merito l'istanza di ricusazione nei confronti dell'Ordine provinciale e del suo Consiglio direttivo, la quale non può essere proposta dall'interessato in questa sede (*n. 33 dell'11 maggio 2015*).

Ricorso per revocazione

101. È suscettibile di revocazione la decisione con la quale la Commissione Centrale aveva dichiarato irricevibile un ricorso in quanto notificato all'Ordine resistente e al Ministro della Salute presso l'Avvocatura Generale dello Stato rispettivamente con giorni uno e giorni dodici di ritardo rispetto al termine di cui all'art. 53, comma uno, del DPR n. 221/1950, calcolati tenendo conto della

data di effettiva ricezione dell'atto medesimo da parte dei destinatari anziché della data in cui il ricorso è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per l'esecuzione della notifica. Infatti, in base alle sentenze della Corte Costituzionale nn. 447/2002 e 28/2004 e dalla successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo, sent. n. 4993/2014), il momento in cui la notifica degli atti deve considerarsi perfezionata per il notificante è esclusivamente quello della consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario. Pertanto, l'impugnata decisione non può ritenersi legittimamente assunta per errore di fatto sulla data della consegna del ricorso all'ufficiale giudiziario per la notifica in parola (*n. 2 del 23 marzo 2015*).

Sospensiva ex art. 373 c.p.c.

102. La Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13427 del 20 luglio 2004, ha – seppur incidentalmente – statuito che “ [...] qualora sia proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione centrale, l'esecutività della decisione della commissione non è di per sé sospesa, né essa può essere sospesa in applicazione dell'art. 373 c.p.c., ed appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto alla possibilità di chiedere la sospensione prevista, in riferimento alle decisioni del Consiglio nazionale forense, nei confronti degli avvocati, dall'art. 56, quarto comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, che è norma eccezionale; tuttavia, in caso di cassazione della decisione della Commissione centrale, rivive l'effetto sospensivo conseguente alla proposizione del ricorso dinanzi ad essa”.

Pertanto, come peraltro già affermato da questa stessa Commissione in precedenti analoghe circostanze, la tutela cautelare nei diversi gradi di giudizio – a differenza di quella che viene (e deve essere) assicurata nella fase anteriore ad una pronuncia di merito – deve essere espressamente prevista, non potendosi estendere la sua previsione al giudizio dinanzi alla Commissione Centrale, non sussistendo una necessaria uniformità dei vari tipi di giudizio (*n. 7 del 2 febbraio 2015*).